

STUDIO SIGNORIELLO

Dottori Commercialisti & Avvocati

Giuseppe Signoriello

Dottore Commercialista

Revisore legale

Ersilia Manzo

Dottore Commercialista

Revisore legale

Matteo Signoriello

Dottore Commercialista

Revisore legale

Gloria Mango

Dottore Commercialista

Revisore legale

Francesco Migliozi

Dottore Commercialista

Revisore legale

Francesco Campobasso

Dottore Commercialista

Revisore legale

Pietro Signoriello

Dottore Commercialista

Revisore legale

Remo Signoriello

Avvocato

Chiara Fabbrini

Avvocato

Filomena A. Costanzo

Avvocato

Andrea Scognamiglio

Avvocato

Valeria Di Domenico

Avvocato

Eugenia Pizzicato

Accountant

Ivan Cevoli

Accountant

Cristina Vinciotti

Accountant

Marco Fabbrini

Consultant

Michela Luciano

Consultant

Luigi Fedele

Consultant

Of Counsel

Ezio Tartaglia

Finanza Straordinaria

Napoli, lì 15 luglio 2024

CIRCOLARE N.7/2024

In data 29.06.2024 è entrato in vigore il decreto legislativo 14 giugno 2024 n. 87 che revisiona il sistema sanzionatorio tributario, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 150 del 28.06.2024.

Il decreto modifica in particolare:

- il D. Lgs. 74/2000, che disciplina i reati in materia di imposte sui redditi e IVA,
- il D. Lgs. 471/1997 relativo alle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, IVA e riscossione dei tributi,
- il D. Lgs. 472/1997, relativo alle disposizioni generali sulle sanzioni amministrative tributarie,
- le disposizioni relative alle sanzioni amministrative tributarie sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti.

In riferimento alla disciplina sui reati in materia di imposte sui redditi e IVA subentrano le seguenti modifiche:

- vengono introdotte le definizioni di “*crediti non spettanti*” e di “*crediti inesistenti*”;
- sono prolungati i termini previsti per la configurazione del reato di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, nonché di quella di omesso versamento IVA, prevedendo altresì alcune cause di esclusione;

Il decreto prevede, in riferimento alle violazioni relative alla dichiarazione IRPEF e IRAP, alle violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta e alle violazioni relative alla dichiarazione IVA e ai rimborsi:

- la *riduzione delle sanzioni*, fissando le sanzioni amministrative pecuniarie in misura predeterminata, coincidente con il valore minimo previsto a legislazione vigente;
- uno specifico trattamento sanzionatorio quando il contribuente, pur avendo omesso di presentare nei termini la dichiarazione dei redditi o avendo presentato una dichiarazione infedele, si attivi per presentare comunque la dichiarazione omessa (e cioè quella tardiva oltre i 90 giorni) ovvero una dichiarazione integrativa per rimuovere l'infedeltà, entro e non oltre i

Via Santa Lucia, 50 – 80132

NAPOLI

Tel. +39 081 7644052

Fax. +39 081 2452395

segreteria@studiosignoriello.it

Via Arenula, 29 – 00186

ROMA

Tel. +39 06 85300781

Fax. +39 06 92956546

segreteriaarm@studiosignoriello.it

termini di decadenza dell'attività di controllo e, comunque, prima che sia iniziata qualunque attività da parte dell'Amministrazione finanziaria.

In base alle nuove disposizioni:

- la dichiarazione infedele sarà punita in misura fissa del 70% e non più dal 90% al 180% (art. 1 del DLgs. 471/97);
- non ci sarà più l'aumento del terzo per i redditi esteri non dichiarati;
- se viene presentata una dichiarazione integrativa prima di un qualsiasi controllo, la sanzione sarà del 50%.

Le nuove sanzioni, eccezion fatta per le norme di natura penale e inerenti ai rapporti tra processo penale e tributario, trovano applicazione per le violazioni commesse dall'1.9.2024 e operano:

- in occasione dei modelli REDDITI e IRAP 2024 (inerenti al periodo di imposta 2023) in scadenza il 15.10.2024;
- per il modello 770/2024 (sempre relativo al 2023) in scadenza il 31.10.2024;
- per l'IVA, il 30.4.2025, ossia la scadenza per la presentazione della dichiarazione IVA 2025 (inerente al periodo di imposta 2024).

Divieto di compensazione in presenza di carichi affidati all'agente della riscossione per importi superiori a 100.000,00 euro

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- il limite di 100.000,00 euro deve intendersi come un limite assoluto e, quindi, anche nel caso in cui il contribuente abbia crediti di importo superiore a quello dei carichi affidati, non potrà effettuare alcuna compensazione se non provvede prima al pagamento del debito scaduto;
- la disposizione in esame configura, quindi, un obbligo di preventiva estinzione del debito, almeno nella misura necessaria a ridurre il medesimo nel limite della soglia di 100.000,00 euro.

Tale chiarimento si applica a decorrere dall'1.7.2024.

Principali adempimenti

SCADENZA	ADEMPIMENTO	
15.07.2024	Documentazione contributi investimenti autotrasportatori	Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono trasmettere al soggetto gestore, entro le ore 16.00, tramite l'apposita piattaforma informatica: - la documentazione comprovante l'avvenuto perfezionamento degli investimenti per il rinnovo del parco veicolare con veicoli ad elevata sostenibilità ecologica, ai sensi del DM 18.11.2021 n. 461 e del DM 7.4.2022 n. 148; - al fine di ottenere la concessione dei contributi in base alle domande presentate dall'1.12.2023 al 15.1.2024 (terzo periodo di incentivazione).
15.07.2024	Trasmissione dati acquisti dall'estero	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio: - i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; - in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.
16.07.2024	Versamento rata saldo IVA 2023	I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 18.3.2024, la prima rata del saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2023 (modello IVA 2024), devono versare la quinta rata, con applicazione dei previsti interessi. Se il versamento della prima rata del saldo IVA 2023 è avvenuto entro l'1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 era domenica), deve essere versata la seconda rata, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi.
	Versamento rate imposte e contributi	I soggetti che hanno versato, entro l'1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 era domenica), la prima rata di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.

16.07.2024	Versamento IVA mensile	I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: - liquidare l'IVA relativa al mese di giugno 2024; - versare l'IVA a debito.
	Versamento ritenute e addizionali	I sostituti d'imposta devono versare: - le ritenute alla fonte operate nel mese di giugno 2024; - le addizionali IRPEF trattenute nel mese di giugno 2024 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
17.07.2024	Ravvedimento acconto IMU 2024	I soggetti passivi IMU possono regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all'acconto dovuto per il 2024, la cui scadenza era il 17.6.2024, con applicazione della sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali.
25.07.2024	Presentazione modelli INTRASTAT	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: - relativi al mese di giugno 2024, in via obbligatoria o facoltativa; - ovvero al trimestre aprile-giugno 2024, in via obbligatoria o facoltativa. I soggetti che, nel mese di giugno 2024, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: - i modelli relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno 2024, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; - mediante trasmissione telematica.
29.07.2024	Regolarizzazione omessa o infedele dichiarazione IVA per il 2023	I soggetti con partita IVA possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l'omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2023 (modello IVA 2024). La regolarizzazione si perfeziona mediante: - la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione omessa; - la corresponsione della prevista sanzione, ridotta ad un decimo del minimo.

31.07.2024 ^(*)	Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2024	Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2024 devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%: • del saldo per l'anno 2023 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2024 relativo all'IRPEF, alla "cedolare secca" sulle locazioni, all'IVIE, all'IVAFE e all'imposta sostitutiva sul valore delle crypto-attività; • del saldo per l'anno 2023 relativo alle addizionali IRPEF e dell'eventuale acconto per l'anno 2024 dell'addizionale comunale; • del saldo per l'anno 2023 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2024 relativo all'imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014; • del saldo per l'anno 2023 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2024 relativo all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi" (art. 27 del DL 98/2011); • delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
31.07.2024 ^(*)	Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2024	Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del: • saldo dei contributi per l'anno 2023; • primo acconto dei contributi per l'anno 2024.
	Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2024	Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).
	Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2024	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).

31.07.2024 ^(*)	Versamenti IRAP	Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%: • del saldo IRAP per l'anno 2023; • dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2024.
31.07.2024 ^(*)	Versamento saldo IVA 2023	I soggetti con partita IVA devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2023, risultante dal modello IVA 2024, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2024 (fino all'1.7.2024) e con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% (calcolata anche sulla precedente) per il periodo 2.7.2024 - 31.7.2024.
	Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale	Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.
	Versamento diritto camerale	Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il pagamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.

^(*) Per effetto dell'art. 37 del DLgs. 12.2.2024 n. 13, in considerazione del primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale, è stata disposta la proroga al 31.7.2024, senza la maggiorazione dello 0,4%, ovvero al 30.8.2024 con la maggiorazione dello 0,4%, dei termini per effettuare i versamenti:

- risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;
- che scadono l'1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 cade di domenica);
- in relazione ai contribuenti interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario (ex L. 190/2014) o di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011).

31.07.2024	Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d'impresa	I soggetti che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che entro il 31.7.2024 versano il saldo relativo al periodo d'imposta precedente senza la maggiorazione dello 0,4%, devono effettuare il versamento, senza maggiorazione, della rata delle imposte sostitutive dovute per: • la rivalutazione dei beni d'impresa effettuata nel bilancio al 31.12.2021 e/o al 31.12.2022; • l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione; • il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.
	Dichiarazione e versamento "exit tax"	Le imprese che hanno trasferito la residenza all'estero e che entro il 31.7.2024 versano il saldo relativo all'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia devono presentare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione: • relativa all'opzione per la sospensione o la rateizzazione dell'imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. "exit tax"); • unitamente alla relativa documentazione. In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.
	Comunicazioni integrative credito d'imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno	Le imprese che effettuano investimenti nella ZES unica per il Mezzogiorno e che hanno presentato all'Agenzia delle Entrate, nel periodo dal 12.6.2024 al 12.7.2024, la comunicazione per il riconoscimento del credito d'imposta ai sensi dell'art. 16 del DL 124/2023, possono iniziare a presentare alla stessa Agenzia una comunicazione integrativa per indicare gli investimenti: • realizzati successivamente all'invio della comunicazione originaria ed entro il 15.11.2024; • realizzati entro la data di invio della comunicazione originaria, per i quali successivamente sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o è stata rilasciata la certificazione.

31.07.2024	Registrazione contratti di locazione	Le parti contraenti devono provvedere: • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di luglio 2024 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di luglio 2024.
------------	--------------------------------------	---

Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti lo Studio è a Vs. completa disposizione

Dott. Giuseppe Signoriello

